

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZETTO, MAGISTRONI, MARONI, BONATO, POLLI, LEONI ORSE-
NIGO, OSTINELLI, ORESTE ROSSI, MEO ZILIO, FRONTINI, GIAN-
MARCO MANCINI, ANGHINONI, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, in materia di reclutamento
del personale direttivo delle scuole statali di ogni
ordine e grado

Presentata il 24 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGI! — Da più parti e ormai da diversi anni, si invoca un decentramento della gestione complessiva della pubblica istruzione, per renderla più efficiente, più seria e maggiormente rispondente alle esigenze ed alle sollecitazioni di cui sono depositari i singoli enti locali dello Stato.

Si impone, però, innanzitutto la revisione dei criteri generali che presiedono al reclutamento del personale direttivo, in virtù dell'elevato potere di rappresentanza, controllo ed indirizzo da esso assunto all'interno dell'attuale, elefantico, ordinamento scolastico centralistico.

Tale modifica dovrà operarsi ancorando organicamente tale componente direttiva del « pianeta scuola », da un lato, alla memoria storica delle variegate cul-

ture, maturate precipuamente in ambito regionale o interregionale, al fine di salvaguardarne la preziosa identità, dall'altro, alle diversificate forme locali dell'organizzazione socio-economica.

Pertanto il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe necessariamente trasferire determinate competenze ai vari organismi gestionali periferici, già operanti sul territorio nazionale; in particolare alle sovrintendenze scolastiche regionali che, in base alle nostre proposte di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dovrebbero curare l'intera procedura per l'espletamento dei bandi di concorso per il reclutamento del personale in oggetto.

D'altra parte, bisogna anche introdurre migliori e consequenziali norme per la

nomina dei componenti della commissione esaminatrice degli stessi concorsi ordinari, al fine di stroncare scandalose situazioni di lentezza burocratica, di irregolarità o, addirittura, di palese e sfrontata clientela campanilistica.

Illuminanti a questo ultimo riguardo, sono stati i dati pubblicati sul n. 19 (luglio-agosto 1992) della rivista specializzata bresciana *Scuola e Didattica*, dai quali risulta che tra i cinquanta nominativi dei commissari prescelti per l'ultimo concorso a preside nella scuola media inferiore undici provengono dalla Campania e otto dalla Calabria, cioè dalle regioni di ubicazione dei collegi elettorali degli ultimi due ministri della pubblica istruzione; in tale compagine figurano soltanto un lombardo, un piemontese e un veneto, mentre alla regione Liguria e al Trentino non sono stati attribuiti rappresentanti!

Proprio questo concorso « paradigmatico », che ha visto affluire nei locali dell'*Hotel Hergife Palace* a Roma, circa ottomila candidati provenienti da ogni parte d'Italia, per contendersi centoquarantanove posti, è stato caratterizzato da traumatiche vicissitudini che hanno trovato spazio perfino sulla stampa nazionale (si vedano gli articoli del 16 novembre 1990, pubblicati, rispettivamente, dal *Corriere della Sera* e da *La Repubblica*, intitolati « Maxi-rissa al concorso dei presidi » e « Concorso a preside: è tutto truccato e arriva la polizia »).

Qualche mese fa l'autorevole provveditore agli studi di Milano, Enzo Martinelli, si domandava retoricamente in un suo scritto: « Si può continuare a gestire i servizi pubblici in questo modo? ».

La scontata risposta negativa, tuttavia, non basta assolutamente più, né si possono sopportare ulteriori rinvii nell'individuazione di alternative ad un sistema di potere, comunque, anacronistico.

La presente proposta di legge, che comporta un investimento economico minimo, ma altamente remunerativo sul

piano dei ricavi qualitativi globali, costituisce un'indubbia semplificazione ed un funzionale aggiornamento dei metodi di reclutamento del personale direttivo della scuola pubblica italiana; perciò la sua approvazione può consentire la posa della pietra d'angolo di un rinnovato edificio scolastico nazionale, strutturato interamente su basi regionali. Soltanto una tale costruzione potrà assicurare sempre più efficacemente, un'educazione salda ed un'istruzione valida e funzionale ai futuri cittadini di un'Italia libera e resa democraticamente forte dalla valorizzazione delle sue articolazioni periferiche.

I punti qualificanti della presente proposta di legge sono di seguito elencati:

1) nell'ambito dei requisiti di ammissione ai concorsi in oggetto, si raddoppia il numero degli anni di servizio effettivamente prestati, portandoli da cinque a dieci;

2) si introduce un nuovo requisito d'ammissione, collegando l'anzianità di servizio al dato territoriale;

3) si esige una ripartizione regionale dei posti vacanti e disponibili;

4) si attribuisce alle sovrintendenze scolastiche regionali il compito di espletare le procedure concorsuali;

5) i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dalle stesse sovrintendenze scolastiche regionali;

6) si richiede a tutti i componenti delle commissioni esaminatrici un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, effettivamente prestati nella regione in cui dovranno svolgere la loro funzione;

7) viene eliminato ogni criterio discrezionale nelle nomine dei componenti della commissione esaminatrice di provenienza ministeriale, operando pochi cambiamenti sulla struttura del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, in possesso di diploma di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzioni educative cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno dieci anni effettivamente prestato nella regione in cui si trovano i posti vacanti e disponibili ».

2. Il terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio di cui al secondo comma, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzioni educative, le particolari disposizioni di cui ai successivi articoli ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole: « cinque anni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

2. Al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole: « due anni », sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e di istituzioni educative sono effettuati sulla base di una ripartizione regionale di posti e sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo ».

ART. 4.

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (*Competenza ad emanare i bandi*). — 1. Su delega del Ministro della pubblica istruzione i concorsi sono indetti con decreto delle sovrintendenze scolastiche regionali che ne curano l'intera procedura ».

ART. 5.

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — (*Commissioni esaminatrici*). — 1. Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate dalle sovrintendenze scolastiche regionali e sono composte da:

a) un professore universitario che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio di almeno dieci anni effettivamente prestato nell'ambito di operatività regionale della rispettiva commissione;

b) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni educative cui si riferisce il concorso, che

abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno dieci anni effettivamente prestato nell'ambito di operatività regionale della rispettiva commissione;

c) due funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno dieci anni, effettivamente prestato nell'ambito di operatività regionale della rispettiva commissione.

2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti da elenchi proposti rispettivamente da:

a) la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

c) i consigli scolastici provinciali operanti nelle rispettive regioni.

3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni esaminatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

4. In caso di mancata proposta od integrazione degli elenchi di cui al comma 2, la sovrintendenza scolastica regionale competente nomina direttamente i componenti delle commissioni medesime tenendo conto, per la scelta dei membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, del parere vincolante dell'assessorato regionale competente per l'istruzione ».